CAMERA DEI DEPUTATI N. 2947-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI II E XIII

(AFFARI INTERNI - LAVORO)

(RELATORI: **PINTUS**, *per la II Commissione;*
REPOSSI, *per la XIII Commissione*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

alla Presidenza il 10 aprile 1961

—

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica

Presentata alla Presidenza il 21 aprile 1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di discussione del disegno di legge per l'istituzione di un Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per il clero cattolico, le Commissioni II e XIII, in riunione congiunta, d'accordo con il Governo, si erano espresse favorevolmente per l'estensione dell'assicurazione in parola ai ministri dei culti diversi dalla religione cattolica ed avevano dato mandato al Presidente ed ai relatori di coordinare al testo due articoli aggiuntivi allo scopo prima indicato. Senonché il Governo ha ritenuto opportuno, per i Ministri dei culti acattolici, proporre un provvedimento a sé stante e cioè il disegno di legge in esame. A seguito della presentazione alla Camera di tale disegno di legge, si sono riunite di nuovo, congiuntamente, le Com-

missioni II e XIII e concordemente si è deciso che per la discussione in Aula, venissero stralciati dal disegno di legge « Istituzione di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del Clero» (stampato n. 1674) » gli articoli aggiuntivi relativi ai ministri dei culti acattolici, e discutere i provvedimenti a favore dei predetti ministri dei culti diversi dai cattolici sulla base del disegno di legge governativo (stampato n. 2947), che nel complesso riproduce le stesse norme previste per il clero cattolico, con particolari adattamenti rispetto alla posizione dei ministri acattolici.

Dall'iscrizione al Fondo proposto con il disegno di legge in esame sono esclusi i ministri di culto israelitico per i quali, come è noto, vigono particolari norme legislative di cui al regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 (norme sulle comunità israelitiche e sulle unioni delle comunità medesime), in virtù delle quali i ministri di culto israelitico devono avere assicurato da parte della comunità da cui dipendono un trattamento di quiescenza non inferiore a quello dei dipendenti degli Enti locali. Difatti l'articolo 62 del citato regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, recita: « Ai rabbini capi, ai vice rabbini capi, ai funzionari di culto, ai maestri di religione, agli impiegati e salariati e alle loro famiglie, deve essere assicurato dalla Comunità o dall'unione da cui dipendono, un adeguato trattamento di quiescenza, il quale in ogni caso non può essere inferiore a quello spettante a norma di legge, agli impiegati degli Enti locali ».

In sede di discussione, alcuni commissari e particolarmente l'onorevole Bogoni, avevano fatto presente l'opportunità di alcuni emendamenti concernenti il campo di applicazione (estensione del provvedimento ai ministri dei culti acattolici non legittimati dallo Stato a compiere atti di stato civile), la rappresentanza nel Comitato di vigilanza e la riversibilità ai superstiti.

A completamento di questa relazione si trascrive il parere espresso in data 13 aprile 1961 dalla V Commissione (Bilancio) per quanto concerne la copertura della spesa.

« La Commissione rileva come la maggiore spesa conseguente dal provvedimento venga da questo posta a carico di maggiori entrate non ancora assicurate da una legge in vigore ma semplicemente considerate da un disegno di legge recentemente presentato dal Governo al Parlamento. La Commissione, pertanto, pur esprimendo il proprio consenso al merito del disegno di legge, ritiene che la indicazione di copertura ivi formulata non possa ritenersi adeguata e pertanto prospetta alla competente Commissione di merito l'alternativa: o rinviare l'esame e l'approvazione del disegno di legge sino a quando non sarà perfezionato l'*iter* legislativo del provvedimento cui si fa riferimento per la copertura, ovvero modificare la indicazione di copertura facendo gravare la modesta maggiore spesa (8 milioni) sulla posta iscritta nel Fondo globale 1959-60 (800 milioni) per finanziare l'analogo disegno di legge n. 1674 concernente la « Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

Al fine di consentire una sollecita discussione, si è preferito presentare all'esame della Camera il testo proposto dal Governo, riservandosi tuttavia i commissari di proporre all'attenzione dell'Assemblea eventuali emendamenti.

PINTUS E REPOSSI. *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

ART. 2.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 1 milione annuo, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

ART. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1°) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato:

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

2°) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) il direttore generale degli Affari di culto del Ministero dell'interno;

4°) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6°) due rappresentanti dei ministri di culto iscritti al Fondo.

I membri di cui ai numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Ministro dell'interno per quelli di cui al n. 6°), scelti tra i ministri iscritti al Fondo. Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

ART. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i ministri dei culti diversi dalla religione cattolica, per i periodi per i quali esplicano il loro ministero in Italia, che siano cittadini italiani ed abbiano conseguito l'approvazione della nomina ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, fino al compimento del 70° anno di età, o fino alla liquidazione della pensione d'invalidità.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è richiesta l'attestazione del Ministero dell'interno.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i Rabbini, i Vice Rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con l'iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

ART. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al ministro che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera *e*), della presente legge.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320, ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere la organizzazione religiosa da cui esso dipende. In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla organizzazione suddetta, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che

ART. 10.

Identico.

la invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il ministro che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

ART. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

È richiesto, in ogni caso, il parere dell'organizzazione religiosa dalla quale l'iscritto dipende.

ART. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata all'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, dànno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a ministri titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i ministri che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dall'iscritto.

ART. 14.

I ministri, che alla data indicata nell'articolo 20 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

ART. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 4.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1960-61. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 16.

Gli iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Gli iscritti, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

ART. 17.

I ministri di culto che alla data indicata nell'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 3.500.000 per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà l'eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 16 saranno versati in rate semestrali anticipate.

ART. 18.

All'onere di lire 8 milioni annui per la concessione da parte dello Stato dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì, le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 20.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1960.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

ART. 20

Identico.